



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione N. 547

Seduta del 5/12/2017

OGGETTO: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020- Piano annuale di acquisizione delle risorse umane".

L'anno duemiladiciassette il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 12,35 , in Vittoria e nell'Ufficio comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

BILANCIO 2017

INT. _____

CAP. _____

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio €. _____

Storni e variaz. Al Bilancio €. _____

Stanz. Assestato €. _____

Imp. di spesa assunti €. _____

Disponibilità €. _____

Impegno del presente atto €. _____

Disponibilità residua €. _____

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
X		
SINDACO: Avv. Giovanni Moscato	X	
Vice Sindaco: dott. Andrea La Rosa		X
ASS.RE: Ins. Maria Giovanna Cosentino	X	
ASS.RE: Avv. Daniele Scrofani Cancellieri	X	
ASS.RE: Ing. Paolo Nicastro		X
ASS.RE : dott. Gianluca Occhipinti	X	

con l'assistenza del Segretario Generale supplente dott. Alessandro Basile
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

- VISTO l'Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l'art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 art.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000;

Parere Regularità Tecnica	
VISTA la presente proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	In ordine alla regolarità tecnica.
Si attesta/ non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 04.12.2017	per Il Dirigente t.a. D.S. 33/16 f.to Basile
Parere Regularità Contabile	
VISTA la proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile.	
L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria nei documenti di programmazione dell'Ente che saranno adottati dal competente organo consiliare	
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	
Vittoria, 04.12.2017	Il Dirigente f.to Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

DIREZIONE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di G.C. N. 359 DEL 24/8/2017 di pari oggetto;

Considerato che si rende necessario rideterminare tale programmazione in sede di aggiornamento del DUP 2018/2020 e di approvazione del bilancio 2018/2020;

Dato atto che:

- ▲ l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.in base al quale l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione è improntata al fine di:
 - “a) *accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;*
 - b) *razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;*
 - c) *realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,*

applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica”;

- ▲ l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che “*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.*”;
- ▲ l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, stabilisce che “*Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*”;
- ▲ l'articolo 48, comma 1, del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*” impone l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, prevedendo all'uopo nel caso di mancato adempimento della disposizione il divieto di assunzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs n. 165/2001 ;
- ▲ l'art. 6, comma , del D.Lgs. 165/2001, così come riscritto dal D.lgs. 75/2017 a mente del quale:

“1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

Rilevato che il principio contabile 4/1 paragrafo 8, approvato con Dlgs 118/2011 e smi, include nella SeO la programmazione del fabbisogno del personale a valere per il triennio di riferimento del DUP ;

Considerato che :

- ▲ ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla “*funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità*”;
- ▲ ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, “*gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio*” e che “*gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale*”;

Dato atto che ai sensi dell'art. 91, comma 2, del richiamato D.Lgs. n-267/00, gli Enti Locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per le nuove assunzioni, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con processi di riordino o di trasferimento di funzioni ;

Atteso che i commi 2-bis, 3 e 3-ter del citato art. 39 della Legge n. 449/97, così come introdotti dall'art.20, comma 1 della Legge 488/99, fissano quali principi rilevanti per gli enti locali:

- ▲ la programmazione delle assunzioni sulla base dei risultati quantitativi di riduzione delle spese raggiunti nell'anno precedente;
- ▲ la definizione preliminare dei bisogni e delle necessità da soddisfare, con particolare riguardo all'introduzione di nuove professionalità;
- ▲ la coerenza della politica delle assunzioni con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni;

Considerato che :

ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.LG.S 30 marzo 2001, n. 165 riscritto dal D.LGS. 75/2017 :

1. *“ In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*
2. *Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.*
3. *Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.”;*

Visti :

- ▲ la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede all'art. 1, comma 557 che le autonomie regionali e locali sottoposte al patto di stabilità interno concorrono al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati nella legge stessa ai commi da 655 a 695 assicurando la riduzione della spesa di personale e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, stabilendo i seguenti principi:
 1. riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 2. razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 3. contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- ▲ l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, che ha sostituito le disposizioni dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e successive modificazioni;
- ▲ la modifica all'art. 1, comma 557 della Legge n.296/2006, effettuata con il D.L. n. 90/2014, che ha introdotto il comma 557 quater secondo cui il contenimento delle spese di personale, ai fini del fabbisogno di personale, deve essere riferito al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, quindi 2011-2013;

Visto l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 che così dispone: *“A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”*

Valutato il rispetto della riduzione della spesa di personale, calcolata sulla base degli aggregati rilevanti come determinati dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare 9/2006 e dal richiamato articolo 1, comma 557 della legge 296/2006;

Visto l'art. 76, comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 133/2008 e s.m.i. che dispone che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e che è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della suddetta disposizione;

Precisato :

- ⤴ che il citato divieto si applica, in base alle previsioni dell'art. 14, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, anche in caso di mancato rispetto della riduzione della spesa di personale;
- ⤴ che il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n. 145 del 25 luglio 2017 la salvaguardia degli equilibri di bilancio, dando così atto del suo permanere;

Considerato che sulla base delle previsioni dettate dalla normativa attualmente in vigore, le assunzioni di personale possono essere effettuate solo se sono rispettati i seguenti principi e vincoli:

- 1) Rispetto da parte dell'Ente dell'obbligo di certificazione dei crediti ex art. 27 comma 2, lett. c), del d.l. 66/2014;
- 2) Rispetto degli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio ex art. 1, comma 723 della legge 208/2015 e art. 1, comma 446, della legge 232/2016 ;
- 3) Rispetto degli adempimenti relativi all'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016 ;
- 4) Rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione del bilancio consolidato e dell'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ex art. 9, comma 1-quinquies del d.l. 113/2016.
- 5) Riduzione della spesa del personale rispetto al valore medio 2011/2013, (art. 1, comma 557 quater Legge 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014);
- 6) Accertamento dell'assenza di condizioni di sovrannumero o di eccedenza (art. 33 del d.lgs 165/2001 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011);
- 7) Adozione di una programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni in linea con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- 8) Rideterminazione della dotazione organica (articolo 6, del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165) alla luce del l.lgs. 75/2017 che fa riferimento al piano triennale dei fabbisogni di personale;
- 9) Approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.”*

Dato atto che:

- 1) Il rispetto dei vincoli di cui ai punti da n. 1 a n.4 è certificato dal Responsabile della Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio con nota prot. 891/bilancio datata 25/10/2017 che si allega al presente provvedimento;

- 2) Il rispetto del vincolo di riduzione della spesa personale rispetto al valore medio 2011/2013 risulta rispettato nella bozza di previsione della spesa del personale elaborata da questa Direzione per l'anno 2018 i cui stanziamenti sono compresi nel progetto del bilancio di previsione 2018/2020 all'esame della Giunta Comunale;
- 3) L'assenza di condizioni di sovrannumero o di eccedenza ai sensi dell'art. 33 del d.lgs 165/2001 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011 è stata verificata per l'anno 2018 con deliberazione di G.C. n. 245 del 31/05/2017;
- 4) Per quanto concerne la rideterminazione della dotazione organica, premesso che questo Ente ha adottato la relativa deliberazione n. 556 in data 6/12/2016, il d.lgs. 75/2017 modificando l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 attribuisce un ruolo centrale alla programmazione del fabbisogno di personale e alle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione;
- 5) Il piano triennale di azioni positive 2018-2020 del Comune di Vittoria è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 530 del 22/11/2017;

Rilevato:

Che il divieto di assunzione per gli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento di cui al D.L. 66/2014 e s.m.i., è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22 dicembre 2015 n. 272 (pubblicata in G.U., 1° s.s., 30 dicembre 2015 n. 52), tale che lo stesso non è più in vigore *“con effetto retroattivo ex art. 30, comma 3, l. 11 marzo 1953 n. 87: “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”*.

Che in ordine al rispetto della *riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti*, previsto dall'art. 1, c. 557 lett. a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si riporta la deliberazione della Corte dei conti sez. delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2015QMIG del 14 settembre 2015 depositata in data 18/09/2015, pronunciava il principio di diritto, che lo riteneva precettivo. L'art. 16, c. 1 del DL. 113/2016 ha abrogato tale disposizione. Conseguentemente, tale obbligo non deve più essere rispettato.

Atteso che

- ⤴ la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114, dell'anno 2016 non è superiore al valore medio del triennio 2011/2013, come risulta dal parere dell'organo di revisione sul rendiconto 2016, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 30/3/2017;
- ⤴ la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114, del triennio 2017/2019 non è superiore al valore medio del triennio 2011/2013, come risulta dal parere dell'organo di revisione sul bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 20/4/2017;
- ⤴ con l'attestazione prot. n. 1023/RU/ec del 9/11/2017 si individua la spesa massima teorica sostenibile dall'Ente per le assunzioni a tempo indeterminato distinta per: a) personale di qualifica dirigenziale 2) personale di qualifica non dirigenziale con esclusione degli operatori di polizia municipale 3) personale di qualifica non dirigenziale con la qualifica di operatore di polizia Municipale;

Visto:

- ⤴ l'art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016), n. 208 che fissa il turn-over per le assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per gli anni 2016/2017/2018;
- ⤴ il decreto-legge 20/02/2017, n. 14 cosiddetto decreto “Sicurezza” che amplia la percentuale di turn-over, per acquisire personale di polizia locale per gli anni 2017/2018;
- ⤴ il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 che ha modificato l'art. 1 comma 228 della legge n. 208/2016 che amplia le facoltà assunzionali per gli enti con popolazione superiore ai mille abitanti.

Richiamati :

- ▲ l'articolo 7, comma 2, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce che: *".....gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dell' art. 8 del CCNL dell'1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo....."*;
- ▲ l'articolo 8, comma 3, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di affidamento di mansioni superiori, stabilisce che: *".....Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ..."*;
- ▲ l'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, che stabilisce che: *".....In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all' art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio....."*;

Visto l'art.16 della legge n.183/2011 *"Legge di stabilità per l'anno 2011"* che, riscrivendo il contenuto dell'art.33 del D.Lgs. 165/2001, ha posto come condizione preliminare all'effettuazione di assunzioni di personale o all'instaurazione di rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, la ricognizione delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale dipendente in servizio presso l'ente, talchè all'uopo quest'ultima è stata operata nei termini dell'insussistenza di tali fattispecie come da deliberazione di Giunta Comunale n.245 del 31/05/2017;

Dato atto che è stata effettuata dai Dirigenti, ciascuno per la propria struttura di competenza, la ricognizione di cui al sopra richiamato art.33 del D.Lgs. n.165/2001 e che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili, che rendano necessaria l'attivazione delle procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

Ritenuta inoltre l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'ente, tenuto conto anche che questa amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni o forme differenti di gestione ed erogazione dei medesimi, per cui ne consegue che l'assunzione delle figure professionali destinate allo svolgimento dei servizi di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel triennio 2018-2020 risulta indispensabile per assicurare la loro stessa erogazione e conseguentemente la loro continua fruizione da parte della collettività ;

Rilevato che per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile:

- 6) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: *"A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009"*.
- 7) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: *"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"* :

- 8) l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: *“Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009 “* ;
- 9) la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito con deliberazione 2/2015 : *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”* (in altri termini la Corte ha condiviso la tesi letterale più restrittiva in base alla quale nel caso in cui siano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.);
- 10) la disposizione prevede, altresì, che in assenza di spesa nell'anno 2009, si possa far riferimento alla media del triennio 2007-2009, come da deliberazione n. 29/2012 della Corte dei Conti della Lombardia ;
- 11) l'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 prevede il ricorso a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale ;

Dato atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche:

- 1) i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato;
- 2) la spesa per l'affidamento delle mansioni superiori;
- 3) la spesa per l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999;

Vista l'attestazione del Dirigente prot. n. 1023 /RU/ec del 9/11/2017 nella quale è indicata la spesa impegnata per assunzioni a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro nell'anno 2009, pari ad €.1.616.376,63;

Rilevato conseguentemente che la capacità di spesa per assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità è pari ad €. 1.616.376,63;

Dato atto :

- ▲ che questo Ente ha adottato il Regolamento per la disciplina delle assunzioni di personale a tempo determinato nel quale, dettagliatamente, sono indicate le modalità per la individuazione da parte dei dirigenti del fabbisogno di personale a tempo determinato nonché le condizioni di temporaneità e di eccezionalità;
- ▲ che le assunzioni dei dirigenti a tempo determinato sono sottoposte al regime speciale previsto per le assunzioni a tempo determinato dei dirigenti degli Enti locali di cui all'art. 110 del D.lg.vo 267/2000 come novellato dal D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni in L. 114/2014;
- ▲ che per quanto riguarda l'affidamento di mansioni superiori, si provvederà con le modalità previste dall'articolo 52 del D.Lgs 165/2001, dall'articolo 8, comma 3 del CCNL 14.09.2000 e dal vigente regolamento dell'Ente, nei limiti della somma stanziata nel bilancio di previsione 2018, che risulta compatibile con i limiti di spesa del personale;
- ▲ che per quanto riguarda le risorse di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, si è tenuto conto di quanto dichiarato dai Dirigenti e dei limiti massimi di stanziamento per tale finalità compatibili con la spesa del personale e, in ogni caso, le risorse potranno essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle norme contrattuali, fatto salvo il limite alla consistenza dei fondi delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale;

- ♣ che la programmazione in oggetto si conforma al principio della riduzione delle spese di personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n.296 ;

Vista la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2018/2020 ed in particolare il prospetto del fabbisogno di personale predisposto da questa Direzione, con l'indicazione della relativa spesa, che si compone di tre allegati identificati **sub “A” –“B” – “C”** alla presente deliberazione;

Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge n. 296/2006;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi nel testo vigente, nonché gli atti integrativi regolamentari disciplinanti le modalità di accesso agli impieghi e la declaratoria dei profili professionali;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.230 del 16.11.2017 con la quale sono stati individuati, con modalità di estrazione a sorteggio (triennio 2017/2020), i componenti del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Vittoria;

Preso atto che il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, nominato e non ancora insediato, è stato convocato, per l'insediamento, per giorno 07.12.2017;

Atteso che il presente provvedimento sarà inviato al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, che si insedierà il 07.12.2017, per l'acquisizione del parere ex art. 19, co. 8, della legge n. 448/2001;

Ritenuto di dovere provvedere all'approvazione della programmazione in oggetto;

Richiamati :

- ♣ l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- ♣ la legge 190/2014;
- ♣ la legge 12 marzo 1999, n° 68;

Visti :

- ♣ gli artt. 15, così come modificato dall'art. 4 della l.r. n. 23/1997, e 12, 2° comma, della l.r. n. 44/91;
- ♣ il D.LGS.vo 267/2000;
- ♣ l'OREL vigente in Sicilia;

PROPONE

1. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale relativamente al periodo 2018-2020 ai sensi dell'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449 e s.m.i., come risulta dalle **allegate Tabelle A-B-C**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in coerenza con i posti vacanti e disponibili della dotazione organica dell'Ente;

2. di acquisire il parere del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 19, co. 8, della legge n. 448/2001, individuato con deliberazione del Consiglio Comunale n.230 del 16.11.2017;

3. di dare atto che in ossequio al principio contabile 4/1 paragrafo 8, approvato con Dlgs 118/2011 e s.m.i., la programmazione del fabbisogno del personale di cui al precedente punto uno è da intendersi inclusa nella Se.O. del DUP a valere per il triennio di riferimento 2018-2020;

4. di riservarsi la facoltà di apportare in qualsiasi momento alla suddetta programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2018/2020 le modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie ed opportune non solo in relazione alle sopravvenienze legislative ma anche in funzione di sopravvenienze organizzative, anche in sede di aggiornamento del DUP e nel rispetto dei vincoli posti dalle leggi finanziarie

vigenti, per garantire nel pubblico interesse continuità e sviluppo ai servizi, coerentemente con i bisogni espressi dalla popolazione relativamente al triennio in considerazione ;

5. di dare atto che nell'ambito dei posti individuati nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alle superiori tabelle allegate al presente provvedimento, è approvato il piano annuale 2018 di acquisizione delle risorse umane e relativi strumenti ;

6. di dare atto che la programmazione di cui al precedente punto uno è funzionale ai fini dell'unitario progetto occupazionale e di ottimizzazione del processo di organizzazione del lavoro di questa Pubblica Amministrazione, da rimodulare con cadenza annuale unicamente ed esclusivamente in relazione causale alle cessazioni del rapporto di pubblico impiego verificatesi a qualunque titolo ed in ogni caso durante il periodo 2018-2020;

7. di dare atto che la programmazione in argomento determina un effetto prenotativo nell'esercizio finanziario 2018 ed in quelli successivi sulle relative somme ai soli fini del disposto di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza che ciò comporti un'automatica prenotazione d'impegno in senso contabile (cfr sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti del Veneto delibera n. 45 dello 7 febbraio 2011; e sezioni della Basilicata tramite parere n. 2/2012 e della Campania tramite parere n. 235/2012), ancorché allocate nel bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 2, lett. i) e dell'art. 171, comma 4, del D.lgs 267/2000, facendo sì che ivi siano iscritte le risorse disponibili individuate sulla base dei pensionamenti e delle altre eventuali cause di cessazione del rapporto di pubblico impiego;

8. di utilizzare la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al precedente punto uno in applicazione della normativa descritta in parte motiva;

9. di dare mandato al dirigente proponente di attuare tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla virtuosità dell'Ente richiamate nella parte motiva del presente atto e comunque in ossequio a tutte le disposizioni di legge regolanti la materia;

11. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come recepito in Sicilia.

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
f.to (dott.ssa Giuseppa Di Modica)

IL DIRIGENTE *ad interim*
f.to (dott. Alessandro Basile)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 ;
- il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 ;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge

DELIBERA

di approvare la superiore proposta meglio descritta nella parte pregressa del presente provvedimento.
Successivamente:

riconosciuta la sussistenza degli estremi d'urgenza;
visto l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/00, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO
f.to **Avv. G.nni Moscato**

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to **Cosentino**

IL SEGRETARIO GENERALE SUPP. D.S.62/17
f.to **dott. Basile**

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 07.12.2017 al 21.12.2017
registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
Vittoria, li

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

f.to

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 07.12.2017 al 21.12.2017
che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

f.to.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data Per:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91 e ss.mm.ii.
- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n°44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

.....
Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....

Il Funzionario Delegato